

BibLus-net

Newsletter 598 del 24 gennaio 2019

In questo numero:

Focus

[Contabilizzazione del calore: tutto quello che occorre sapere](#)

Professioni tecniche

[Compensi e spettanze professionali: disponibile il modello PDF editabile](#)

Lavori pubblici

[Come cambia il Codice appalti dopo la legge di Bilancio 2019](#)

Sicurezza

[In arrivo nuove regole per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro](#)

Opere edili

[Circolare NTC 2018, a breve in Gazzetta](#)

Opere edili

[Ok alla sopraelevazione in aderenza, ma solo con giunto antisismico](#)

Professioni tecniche

[Docenti universitari e libera professione: c'è incompatibilità?](#)

Opere edili

[Pubblicate le linee guida per il consolidamento strutturale con FRM](#)

Sicurezza

[La legge di Bilancio 2019 ridefinisce i parametri di rumorosità](#)

Fisco

[Credito d'imposta del 65% per amianto e dissesto idrogeologico](#)

Lavori pubblici

[Rigenerazione urbana delle periferie, il piano del MIBAC](#)

Tecnologie

[LG presenta la nuova TV che scompare avvolgendosi](#)

centralizzato (autonomie di scala, con minori costi) all'autonomia e all'indipendenza di un impianto singolo.

È facilmente intuibile che nell'ottica del risparmio energetico la contabilizzazione del calore ha senso solo se il singolo utente ha la possibilità di agire autonomamente variando i consumi stessi in funzione delle sue esigenze. Per tale ragione, quando si parla di contabilizzazione del calore, implicitamente si richiama il concetto di termoregolazione e contabilizzazione individuale.

Termoregolazione

Per risparmiare energia è indispensabile poter regolare la temperatura di ogni singolo locale sfruttando anche gli apporti gratuiti di energia: sia esterni (solari) che interni (presenza di persone, di elettrodomestici, etc.).

Ciò, nel caso di terminali di emissione come radiatori, si ottiene installando le valvole termostatiche, che sono dei dispositivi che regolano automaticamente il flusso di acqua calda in base alla temperatura.

In sintesi, l'impianto di termoregolazione permette di variare l'emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell'unità immobiliare o dei singoli locali. La regolazione si ottiene tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi.

Contabilizzazione

La contabilizzazione riguarda la misura dell'energia termica volontariamente prelevata da ogni singola unità immobiliare, cioè il consumo di ogni famiglia per un determinato servizio.

La sua adozione, di per sé, non fa risparmiare energia ma rappresenta la modifica del cambiamento comportamentale dell'utente che porta poi, in effetti, a una riduzione dei consumi: sapendo, ad esempio, che si pagherà esattamente ciò che sarà utilizzato, allora quando l'utente avrà caldo probabilmente non aprirà più le finestre, ma regolerà diversamente il proprio impianto, arrivando, se necessario, a chiudere temporaneamente un corpo scaldante.

La contabilizzazione conferisce ad ogni utente la consapevolezza dei suoi consumi che poi si traduce con la termoregolazione in autonomia gestionale.

L'utente è tenuto a pagare una quota prevalente che corrisponde alla quantità di calore volontariamente prelevata dall'impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), una legata alle perdite di distribuzione (consumo involontario) e una relativa alle spese gestionali dell'impianto.

L'utente, ovviamente, deve avere la possibilità di controllare il proprio consumo e di valutarne il costo.

Obblighi

La contabilizzazione del calore, la termoregolazione e la ripartizione delle spese di riscaldamento non sono certo concetti nuovi: sin dal 1991, con la famosa legge 10 sulle dispersioni termiche, il legislatore ha introdotto il concetto della ripartizione delle spese secondo il principio del consumo effettivamente registrato.

La contabilizzazione oramai è obbligatoria in tutti i condomini dotati di impianto centralizzato. Infatti, il d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce l'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale.

Da notare che tale norma è di rango superiore a tutti i vari provvedimenti regionali oggi vigenti, che pertanto decadono qualora palesemente in contrasto con la nuova legge nazionale.

Relativamente alle sanzioni previste dal d.lgs. 102/2014, per coloro che non si fossero adeguati, sono previste multe che vanno da 500 a 2.500 euro.

Glossario della contabilizzazione del calore

Prima di entrare nel vivo degli argomenti relativi alla contabilizzazione del calore ed alla termoregolazione, proponiamo un glossario per conoscere il significato di tutte le grandezze che entrano in gioco.

- **consumo involontario:** prelievo di energia termica utile dall'impianto termico centralizzato, riconducibile all'azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell'unità immobiliare
- **consumo volontario:** consumo riconducibile all'azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell'unità immobiliare
- **contabilizzazione diretta dell'energia termica utile:** determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull'utilizzo dei contatori di calore
- **contabilizzazione indiretta dell'energia termica utile:** determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull'utilizzo dei ripartitori o di sistemi di ripartizione per la contabilizzazione, per una ragionevole stima (mediante calcolo) del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica
- **contatore di calore:** strumento destinato alla misura dell'energia termica che, in un circuito di scambio termico, è assorbita o ceduta da un fluido termovettore
- **corpo scaldante:** dispositivo avente lo scopo di cedere energia termica in modo da ottenere, all'interno di edifici, specifiche condizioni di temperatura [UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.1]
- **detentore:** dispositivo utilizzato in accoppiamento con una valvola e che ha la funzione di intercettazione e regolazione fissa della portata ai fini del bilanciamento del circuito di distribuzione dell'energia termica
- **edificio:** sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. Nota: la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti
- **energia termica utile o consumo totale ($Q_{X,tot}$):** energia termica resa dalla centrale termica o dalla centrale di interconnessione con il teleriscaldamento all'impianto condominiale di distribuzione dell'energia termica. E' dovuta in parte al sottosistema di generazione ($Q_{X,gen,out}$) ed in parte all'impianto solare termico ($Q_{X,sol,out}$), ove presente. Si suddivide, ai fini della ripartizione, in una componente volontaria ($Q_{X,vol}$) ed una componente involontaria ($Q_{X,inv}$)
- **fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare ($Q_{H,sys,out}$):** Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-2
- **fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare ($Q_{C,sys,out}$):** Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-3

- **fabbisogno ideale di energia termica utile per acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare** ($Q_{W,sys,out}$): Quantità di energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-2
- **impianto dotato di termoregolazione**: impianto dotato di dispositivi in grado di variare l'emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell'unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione
- **impianto termico centralizzato**: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale ed eventualmente estiva di una pluralità di unità immobiliari con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo e ricompreso nelle parti comuni dell'edificio di tipo condominiale
- **radiatore**: corpo scaldante prodotto con materiali diversi (per esempio acciaio, alluminio, ghisa) e con tipologie diverse (a piastre, a colonne, a tubi, a tubi alettati) che emette calore per convezione naturale ed irraggiamento. [UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.3]
- **responsabile dell'impianto**: soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, il cui nominativo e la cui firma sono riportati sul libretto di centrale (esempio: proprietario dell'unità immobiliare, occupante l'unità immobiliare, amministratore o terzo responsabile). [UNI 8364-1:2007, punto 3.11]
- **rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)**: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria¹).
- **ripartitore dei costi di riscaldamento (o ripartitore)**: strumento per la registrazione della potenza termica proporzionale dei radiatori in unità di consumo. [UNI EN 834:2013, punto 3.1]
- **ripartitore programmato**: strumento in cui sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo ed alla visualizzazione locale delle unità di ripartizione
- **ripartitore non programmato**: strumento in cui non sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo delle unità di ripartizione
- **sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell'energia termica utile**: strumenti utilizzati per la contabilizzazione indiretta dell'energia termica utile
- **termostato ambiente**: dispositivo di termoregolazione associato ad ogni zona termica atto a mantenere la temperatura ambiente ad un valore preselezionato con differenziale predefinito agendo su elettrovalvole termoconvettore: corpo scaldante che emette calore prevalentemente per convezione naturale e in misura minore per irraggiamento
- **termoconvettore**: corpo scaldante che emette calore prevalentemente per convezione naturale e in misura minore per irraggiamento.
- **unità immobiliare**: edificio o parte di edificio con autonoma identificazione catastale [UNI/TS 11300-1:2014, punto 3.18]
- **utente**: soggetto che utilizza una unità immobiliare
- **valvola**: dispositivo che ha la funzione di intercettare e regolare il flusso del fluido termovettore che attraversa i corpi scaldanti
- **valvola di zona**: valvola che provvede ad intercettare l'afflusso del fluido termovettore nei corpi scaldanti delle singole zone termiche.
- **valvola termostatica**: dispositivo di termoregolazione autoazionato. Nota: tali prodotti sono trattati nella UNI EN 215
- **vettore energetico**: sostanza o fenomeno che può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o calore o per attivare processi chimici o fisici, cioè particolare forma sotto la quale l'energia può essere trasportata, scambiata, venduta o comprata. Il vettore è un

flusso di energia e come tale può essere sia entrante che uscente, sia consegnato che esportato [UNI/TS 11300-5:2016, punto 3.3.5]

- **zona termica:** parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione invernale, raffrescamento o ventilazione

Quadro normativo

Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012

Direttiva sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

La Direttiva 2012/27/EU definisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo 20-20-20, ossia;

- ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria
- soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili
- raggiungere tali obiettivi entro il 2020

Relativamente alla contabilizzazione del calore negli edifici esistenti, la Direttiva fornisce indicazioni all'articolo 9 comma 5, lett. b:

“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.”

Da notare che la direttiva sottolinea che è preferibile l'installazione di contatori diretti di calore e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, occorre procedere all'utilizzo di contabilizzatori indiretti.

Legge 10/1991

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Già nel 1991 la famosa legge 10 affronta i temi della di termoregolazione, della contabilizzazione del calore e del riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato: si introduce un concetto fondamentale, ossia quello di pagare in base a ciò che realmente viene consumato.

La versione originaria della legge 10, all'art. 26 comma 5 affermava:

“per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”.

In pratica il Codice civile prevede diversi tipi di maggioranza, che variano a seconda degli argomenti oggetto della delibera, ovvero dalla circostanza di trovarsi in prima piuttosto che in seconda convocazione.

In particolare, le maggioranze possono essere le seguenti:

- maggioranza semplice
- maggioranza qualificata

Per maggioranza semplice si intende la maggioranza di un terzo dei condomini e 334 millesimi.

Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza degli intervenuti (ossia il 50% più uno) ed un determinato numero di millesimi di proprietà.

La riforma del condominio, legge 220/2012 ha previsto che è necessaria una maggioranza qualificata con almeno 500 millesimi.

Pertanto, le delibere inerenti la contabilizzazione e termoregolazione del calore devono essere approvate in assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti che corrisponda almeno ai 500 millesimi del valore dell'edificio.

D.P.R. 412/93

Norme di progettazione, realizzazione, conduzione impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici

L'art. 9, comma 6 punto E afferma che se l'impianto è successivo al 1993 e presenta determinati requisiti tecnici, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 se è possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari in modo automatico.

D.P.R. 551/1999

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia

L'articolo 5 del D.P.R. 551/1999 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione:

“[...] ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare.”

[Continua...]

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



In arrivo nuove regole per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro



Tra le novità della bozza approvata dai VVF: applicazione del decreto a tutti i luoghi di lavoro, piano di emergenza, misure preventive, formazione e aggiornamento

Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha approvato, nella seduta del 28 novembre 2018, la bozza del **nuovo decreto antincendio nei luoghi di lavoro** contenente:

Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.46, comma 3, del Dlg.81/2008.

Circolare CNI

A riferirlo è il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) con la *circolare del 17 gennaio 2019, n. 339*, in cui esplicita quelle che sono state le **modifiche e le integrazioni richieste ed accolte** dai VVF, tra cui:

- la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco) viene incrementata da 20 m a 30 m, in linea con il profilo di rischio A 1 del Codice
- sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative per l'esodo, con ricorso a metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente
- per i docenti professionisti antincendio: riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica)

Bozza approvata dai VVF

La nuova bozza approvata dai VVF andrà a **sostituire il dm 10 marzo 1998**: dopo vent'anni circa vengono aggiornati i criteri per la valutazione del rischio antincendio nonché la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e le misure da adottare per ridurre i rischi e contenere le conseguenze in caso di incendio.

Il nuovo decreto mantiene lo stesso impianto del dm del 1998, ossia 1 decreto e 10 allegati; anche i contenuti sono sostanzialmente analoghi per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l'obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

Introduce, invece, negli aspetti generali delle **novità** inerenti:

- i **luoghi di lavoro** tra i quali rientrano quelli destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- specifiche disposizioni per i diversi **luoghi di lavoro classificati in quattro gruppi** (P1, P2, P3 e P4)
- la **periodicità quinquennale dell'aggiornamento** per quanto attiene la formazione
- i **requisiti dei soggetti formatori**, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi

Contenuti del decreto

Il testo è strutturato in 10 articoli e 10 allegati, di seguito elencati:

Articoli

Art. 1: Oggetto – Campo di applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3: Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

Art. 4: Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Art. 5: Gestione dell'emergenza in caso di incendio

Art. 6: Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 7: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 8: Requisiti soggetti formatori

Art. 9: Disposizioni transitorie e finali

Art. 10: Entrata in vigore

Allegati

Allegato I: Criteri generali per la valutazione dei rischi di incendio e modalità di classificazione dei luoghi di lavoro

Allegato II: Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

Allegato III: Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del gruppo P1

Allegato IV: Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività del gruppo 2

Allegato V: Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività del gruppo 3

Allegato VI: Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del gruppo P4

Allegato VII: Controlli e manutenzione sulle misure antincendio

Allegato VIII: Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Allegato IX: Informazione, formazione, aggiornamento, idoneità tecnica

Allegato X: Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di cui si avvalgono i soggetti formatori

Campo di applicazione

Il decreto si applica ai luoghi di lavoro così definiti dall'art. 62 – Titolo II del dlgs 81/2008:

quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Le novità del nuovo decreto antincendio

Di seguito le principali novità introdotte nella bozza del nuovo decreto antincendio.

Nuova classificazione

La prima novità riguarda il campo di applicazione: viene **esteso a tutti i luoghi di lavoro** (compresi quelli che rientrano tra le attività soggette a controlli periodici di prevenzione incendi) che saranno così classificati in 4 gruppi. La classificazione è stata fatta in base l'assoggettabilità o meno dei controlli per la prevenzione e di regole tecniche già presenti, ossia:

Gruppo P1: include tutte le attività **non soggette e non normate**, ovvero quei luoghi di lavoro con livelli di rischio non elevati e che non sono inclusi nell'allegato I del DPR 151/2011. Si tratta, inoltre, delle attività **prive di una regola tecnica** che indichi le misure antincendio da applicare.

Gruppo P2: include le attività **non soggette e normate** che, pur non essendo soggette al controllo dei VVF, sono dotate di **una propria normativa tecnica di prevenzione incendi** (ad esempio: sono classificati come P2 gli uffici con meno di 300 persone presenti, gli alberghi con meno di 25 posti letto o le scuole con meno di 100 persone presenti).

Gruppo P3: riguarda le attività **soggette e normate**, ovvero quelle per le quali sono state adottate **una o più norme tecniche di prevenzione incendi** (ad esempio: le scuole con più di 100 persone presenti o locali adibiti a depositi, con superficie lorda superiore a 1000 m² e quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg complessivi).

Gruppo P4: riguarda tutti i luoghi di lavoro che **non rientrano nei gruppi precedenti**, come le **attività soggette e non normate** e quelle appartenenti al gruppo **P2 e P3 ma coinvolte in interventi di ampliamento o ristrutturazione parziale**, che non sono dotate di norme tecniche di prevenzione incendi.

In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le "non normate" rientreranno tra quelle "normate", con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale in base al quale:

Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all'attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.

Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) si farà riferimento al decreto stesso.

Piano di emergenza

La stesura del **piano di emergenza** (in cui devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro) deve rimanere obbligatoria per tutte le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

- nei luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori
- nei luoghi aperti al pubblico (con la presenza di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori)
- nei luoghi a rischio indicati nel dpr 151/2011

Misure preventive e valutazione dei rischi

Partendo dal principio che la valutazione dei rischi e l'adozione di misure antincendio devono quindi ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili; il nuovo decreto si **arricchisce di nuove misure preventive** che il datore di lavoro deve adottare al fine di:

- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio
- realizzare vie e uscite di emergenza

- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
- assicurare la presenza di mezzi e misure per l'estinzione dell'incendio
- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione e di allarme
- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi

Confermato, inoltre, l'obbligo in capo al datore di lavoro di:

- tenere in considerazione le persone che in relazione alle limitazioni alla capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie possono essere esposte a particolari rischi
- predisporre la pianificazione delle specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze speciali nel piano di emergenza
- adottare misure di protezione con dispositivi di segnalazione ed idonea segnaletica per coloro che utilizzano canali sensoriali, integrando, ad esempio: la cartellonistica di segnalazione con sistemi di comunicazione sonora o gli allarmi acustici con segnali luminosi o vibratili

Infine, viene precisato che, nel caso in cui le misure prescrittive elencate nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro potrà adottare metodologie prestazionali, o, in alternativa, individuare misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, quali, ad esempio: risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, la riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza o la realizzazione di ulteriori uscite di piano.

In base alla **valutazione dei rischi**, il datore di lavoro definirà una strategia antincendio adeguata che preveda misure tecniche, organizzative, gestionali.

La valutazione dei rischi **deve essere aggiornata entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto** o immediatamente se si verificano le condizioni previste dall'art. 29, comma 3, del dpr 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Tra queste condizioni rientrano infortuni significativi, notevoli modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

Formazione e aggiornamento

Aggiornamenti obbligatori, con periodicità quinquennale

Nella bozza resta confermato l'attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza, mentre viene introdotta la periodicità dell'aggiornamento (quinquennale) e sono stabiliti i programmi per l'aggiornamento.

Introdotti, invece, i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

Tali requisiti formativi e culturali possono variare a seconda che il formatore si occupi:

- solo della parte pratica
- solo della parte teorica
- sia della parte pratica che di quella teorica

Altra novità riguarda l'inserimento di precise indicazioni inerenti il programma dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio, ossia:

- aggiornamento per addetti in attività di livello 1: solo esercitazioni pratiche, durata complessiva 2 ore
- aggiornamento per addetti in attività di livello 2: parte teorica (2 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale
- aggiornamento per addetti in attività di livello 3: parte teorica (5 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale

Docenti universitari e libera professione: c'è incompatibilità?



L'ANAC chiarisce i casi in cui può esserci incompatibilità tra libera professione e docenza universitaria

Con la **delibera n. 1049/2018** l'ANAC chiarisce quando e come vi possa essere compatibilità/incompatibilità tra il ruolo di docenti universitari e libera professione.

Parere di precontenzioso

All'ANAC veniva presentata un'istanza di parere di precontenzioso, relativa all'**affidamento di un incarico professionale** per:

- **la progettazione** definitiva ed esecutiva
- **il coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione ed esecuzione

relativi ad un intervento urgente di mitigazione rischio idrogeologico da frana.

Il secondo classificato nella gara, contestava l'aggiudicazione al primo classificato poiché il mandante del suddetto raggruppamento era **professore ordinario a tempo pieno** presso un'università di Milano, **non iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei geologi**, ma solamente nell'Elenco Speciale.

Secondo il ricorrente, il professore non poteva svolgere l'attività di libero professionista a favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro, sebbene **autorizzato dall'università** di appartenenza.

Il Piano Anticorruzione

L'ANAC premette che in occasione dell'aggiornamento nel **2017** del **Piano Nazionale Anticorruzione**, in particolare nell'approfondimento dedicato alle università, ha affrontato il tema della compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne da parte dei docenti e ricercatori delle università rilevando **molteplici criticità**, sia in sede strettamente interpretativa delle fattispecie di incompatibilità stabilite dalla legge, che in sede di redazione di atti normativi autonomi degli Atenei (Statuti e Regolamenti).

Nel Piano si riporta che:

*quanto alla nozione di «esercizio di attività libero-professionale», occorre evidenziare che **il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le attività professionali** che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano "esclusive" in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità.*

La giurisprudenza

L'ANAC ricorda, inoltre, che la **sentenza n. 37/2015** della Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, ha affermato che:

Il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de qua,

*deve intendersi riferito a **tutte le professioni**, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali*

E ancora, poco tempo prima, la Corte dei Conti (sezione Campania) nella **sentenza n. 305/2015** aveva evidenziato che:

l'attività libero professionale consiste in un'attività economica, svolta a favore di terzi e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale

facendo dunque riferimento ad una nozione di libera professione "sganciata" dall'iscrizione ad Albi e dalle riserve di attività previste nelle varie leggi professionali.

Comunque, in una recente decisione della Corte dei Conti (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 80/2017) si legge che:

*per i professori a tempo pieno, rimane il **divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità**, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente.*

Le conclusioni dell'ANAC

Premesso quanto sopra, in relazione al caso di specie si osserva che la professione di geologo è disciplinata dalla legge n.112/1963, che all'art. 2 prevede che per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo e che la stessa non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

Il successivo art. 6 precisa che possono essere iscritti all'Albo, anche indipendentemente dal possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di geologo, anche i titolari di cattedre universitarie e i liberi docenti.

In ogni caso si ritiene che **non rientri nei poteri dell'ANAC ma in quelli del MIUR esprimere pareri** che afferiscono all'interpretazione del dpr n. 382/1980: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

Per ciò che concerne la fattispecie in esame, si evidenzia che il **Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori adottato dall'Università** in cui il professore è docente a tempo pieno, dispone all'art. 3 che:

È fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a favore di terzi.


Desta quindi perplessità l'autorizzazione che l'Università ha concesso al professore.

In conclusione si evidenzia che:

- in via generale, **per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione** sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano come "esclusive"
- resta comunque ferma per il docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano **connotate dall'occasionalità, non abbiano un carattere organizzato** e siano state **autorizzate dall'università** di appartenenza.



Pubblicate le linee guida per il consolidamento strutturale con FRCM

 FRCM: le indicazioni per i professionisti e il direttore dei lavori circa i controlli obbligatori di accettazione in cantieri e le prove sui campioni

Le Norme Tecniche per le Costruzioni, *NTC 2018*, approvate con *dm del 17 gennaio 2018* prescrivono, al § 11.1, che tutti i materiali ed i prodotti da costruzione da impiegare per uso strutturale devono essere in possesso di specifica qualificazione all'uso previsto, nonché essere oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del direttore dei lavori:

I materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme tecniche potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con *decreto del dell'8 gennaio 2019, n. 1*, ha approvato le ***Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.***

FRCM, cosa sono

Gli FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sono **compositi fibrorinforzati a matrice inorganica** impiegati per il consolidamento strutturale di opere in c.a. o in muratura; in pratica sono costituiti da una rete di rinforzo fissata al supporto con una malta a matrice cementizia, non resine, e quindi fondamentalmente inorganica.

Tali compositi FRCM hanno in genere uno spessore compreso, nel caso di una singola rete, tra 5 e 15 mm, al netto del livellamento del supporto; nel caso di più reti lo spessore massimo non può essere superiore a 30 mm, sulla base di modalità definite dal fabbricante.

Sistemi di rinforzo FRCM

I compositi sono utilizzabili per realizzare “sistemi di rinforzo” esterni di strutture esistenti in muratura o in conglomerato cementizio armato.

I sistemi sono, infatti, costituiti esclusivamente da:

- matrice inorganica

- rinforzo
- eventuali connettori
- dispositivi di ancoraggio
- elementi angolari
- eventuali additivi ed eventuali adesivi (da aggiungere secondo le istruzioni del manuale di preparazione e nel manuale di installazione)

Il rinforzo può essere costituito da una rete ovvero da elementi monodirezionali organizzati su un supporto a rete e costituita dalle seguenti tipologie di materiali:

- acciaio ad alta resistenza
- arammide
- basalto
- carbonio
- poliparafenilenbenzobisoxazolo
- vetro AR

Si classificano come sistemi di rinforzo FRCM:

- una singola rete di rinforzo annegata in uno spessore definito di malta

oppure

- più reti in un unico spessore di malta, che in questo caso può raggiungere i 30 mm

Il sistema di rinforzo FRCM è realizzato *in situ* applicando alla struttura da consolidare il composito ed eventuali dispositivi di ancoraggio e/o speciali adesivi atti ad impedire il distacco prematuro del composito dal supporto.

Detti sistemi di rinforzo FRCM rientrano nel campo di applicazione delle linee guida.

Linee guida

Le linee guida forniscono le procedure da seguire per l'identificazione, la qualificazione ed il controllo dei FRCM; ossia, per grandi linee, la procedura per la richiesta e l'ottenimento del Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) richiesto per i FRCM, nonché le prove iniziali di caratterizzazione da effettuare.

Esse costituiscono un semplice documento di indirizzo tecnico che diventa, di fatto, un atto normativo nel momento in cui devono seguire le indicazioni contenute i seguenti:

- l'Amministrazione che rilascia le certificazioni
- i fabbricanti che devono commercializzare,
- i progettisti

Contenuti delle linee guida

I contenuti riguardano:

- Scopo e campo di applicazione
- Caratteristiche del composto e dei relativi componenti
- Qualificazione del sistema
- Procedura di qualificazione
- Procedura di accettazione in cantiere
- Installazione
- Riferimenti normativi

Chiudono il documento i seguenti 3 allegati:

La legge di Bilancio 2019 ridefinisce i parametri di rumorosità



Parametri di rumorosità, per le attività produttive e commerciali non si applica più il Codice civile ma i criteri di accettabilità della legge 447/1995

Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore regole meno rigide circa la **normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche**, materia storicamente disciplinata dal Codice civile: la legge di Bilancio 2019, invece, fa riferimento ai criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla **legge 26 ottobre 1995, n. 447**.

In particolare, l'*art. 1 comma 746 della legge di Bilancio 2019* aggiunge all'*art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208* (che nell'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche fa riferimento all'articolo 844 del Codice civile) il seguente comma 1-bis:

*1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla **legge 26 ottobre 1995, n. 447**, e alle relative norme di attuazione.*

Il provvedimento di recente approvazione definisce, quindi, nuove regole diverse per quanto concerne il calcolo del rumore: per le attività produttive e commerciali nelle zone residenziali, il riferimento **non è più solo l'articolo 844 del Codice civile ma anche la legge 447/1995**, la cosiddetta "legge quadro sull'inquinamento acustico", e alle relative norme di attuazione.

Codice civile

In base al Codice civile il proprietario di un immobile non può impedire al vicino di casa di fare rumore se il suo disturbo rientra nella "normale tollerabilità"; si tratta, quindi, di un criterio generico che lascia al giudice tutto il potere di interpretare la disposizione caso per caso, tenendo conto di una serie di variabili come:

- entità e persistenza del rumore
- orario in cui viene prodotto il rumore
- collocazione geografica (in un centro residenziale, dove è presente un minor rumore di fondo proveniente dall'esterno, è più facile superare i limiti della normale tollerabilità)

In particolare il Codice recita:

art. 844 "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Novità nella legge di Bilancio 2019

Con la legge di Bilancio 2019 si ha che:

- l'unità di misura non è più il decibel ma il **Leq**: ciò significa che la quantificazione delle emissioni sonore terrà conto della **sola sorgente da cui tali emissioni provengono** e non del rumore ambientale percepito (misurato in decibel con i limiti fissati dal Codice civile)
- viene posto un argine all'eccessiva **discrezionalità del giudice** nel valutare quando si ha disturbo alla quiete pubblica


Quindi, dal 2019 il giudice, in caso di un contenzioso, dovrà vietare le immissioni rumorose che superano **i limiti fissati dai Dpcm attuativi della legge 447/95**, parametri che riguardano e variano in base al tipo di sorgente sonora **provenienti da attività produttive**; la disciplina dei rumori effettuati dai privati, invece, farà sempre riferimento al Codice civile.

Ad esempio, in base al Dpcm attuativo del 14 novembre 1997, le sorgenti di rumore **da attività produttive o commerciali nelle zone prevalentemente residenziali** non potranno superare i 55 Leq in decibel dalle 6:00 alle 22:00 e i 45 Leq in decibel dalle 22:00 alle 6:00 del mattino.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Credito d'imposta del 65% per amianto e dissesto idrogeologico

 La legge di Bilancio 2019 prevede un credito d'imposta del 65% per gli interventi su edifici e terreni pubblici, dalle bonifiche da amianto al risanamento dal dissesto idrogeologico

La *legge di Bilancio 2019* prevede all'art. 1, commi dal 156 al 161, un **credito d'imposta del 65%** per gli interventi su edifici e terreni **pubblici**.

In particolare, il credito d'imposta è previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2018, per **interventi su edifici e terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, riguardanti:

- **bonifica ambientale**, compresa la **rimozione dell'amianto dagli edifici**
- prevenzione e risanamento del **dissesto idrogeologico**
- realizzazione e ristrutturazione di **parchi e aree verdi** attrezzate
- recupero di **aree dismesse** di proprietà pubblica

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle **persone fisiche**, nei limiti del 20 % del reddito imponibile
- agli **enti non commerciali**, nei limiti del 20 % del reddito imponibile
- ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui



Istat: aggiornata la mappa dei rischi naturali. Comune per Comune i dati su rischio sismico, idrogeologico e vulcanico in base alle caratteristiche del territorio e allo stato degli edifici

Il territorio italiano è caratterizzato da un forte rischio naturale; in relazione anche ai recenti accadimenti, l'Istat e Casa Italia hanno realizzato la **mappa dei rischi naturali dei Comuni italiani**, aggiornata a gennaio 2018.

Sul sito web dedicato ai rischi naturali in Italia sono presenti i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico per ciascun Comune italiano, attraverso l'integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali.

Basta selezionare un Comune e capire qual è il livello di pericolosità, avendo a disposizione una scheda che riassume tutte le informazioni; è possibile capire, quindi, quanto è a rischio il Comune in questione in relazione ai seguenti pericoli e rischi naturali:

- caratteristiche del territorio
- rischio sismico, idrogeologico e vulcanico
- stato degli edifici
- numero dei beni culturali
- indicatori demografici di contesto

Infatti, sono disponibili anche le informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche relativamente al Comune individuato: scegliendo un Comune è possibile leggere i principali dati del suo territorio.

E' consentito, infine, visualizzare e scaricare un report di sintesi sullo stato dei rischi naturali dei Comuni italiani, anche attraverso visualizzazioni grafiche.

Mappa aggiornata

La nuova mappa è stata aggiornata a gennaio 2018 in base alle recenti informazioni riguardanti:

- la popolazione residente
- le famiglie (al 31 dicembre 2017)
- le classi di età (al 1° gennaio 2018)
- i dati censuari relativi agli edifici (aggiornati al 30 giugno 2018)
- i dati sui rischi idraulici e idrogeologici (sono relativi al 2017 e forniti da Ispra nel 2018)

Struttura del sito

Due sono le modalità di consultazione: quella tramite indicatori e quella cartografica. Nel sito compaiono, infatti, le 2 sezioni:

- Indicatori
- Cartografia

Sezione Indicatori

Nella prima, selezionando il Comune, è possibile visualizzare oltre 140 variabili relative a:

- superficie e altre **caratteristiche territoriali**
- **rischio sismico, idrogeologico** (frane e alluvioni) e **vulcanico**
- **stato degli edifici** a uso residenziale e delle abitazioni (tipo di materiale utilizzato per la costruzione, numero dei piani fuori terra, epoca di costruzione dei fabbricati e distribuzione delle abitazioni per tipologia di occupanti)

- numero dei **beni culturali** presenti nel territorio comunale
- **indicatori demografici** di contesto (quali variazione della popolazione, densità abitativa, indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale, vulnerabilità sociale e materiale e numerose altre variabili)

Inserendo il Comune, o prima la Regione e poi la Provincia e infine il Comune, è possibile scaricare in vari formati il report di sintesi che fornisce lo stato dei rischi naturali del Comune, anche attraverso visualizzazioni grafiche, ossia la mappa.

In questa sezione sono presenti anche gli aggiornamenti della geografia comunale.

Sezione Cartografica

Nella sezione cartografica, invece, è possibile consultare i dati tramite un'interfaccia cartografica, appunto.

La sezione consente di produrre mappe interattive a livello comunale su oltre 20 temi informativi.


In particolare, è necessario selezionare i vari layer operativi (nel menù a destra: zona altimetrica, indice vecchiaia, popolazione residente e tanti altri) e cliccare sulla cartina in corrispondenza della Regione e del Comune interessati.

Istat espone, infine, questi dati anche tramite un'interfaccia REST.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Al via il sistema nazionale delle ciclovie turistiche

 Stanziati da Ministero dei Trasporti i finanziamenti necessari per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche

Publicato nella Gazzetta n.18/2019 il **decreto del Ministero dei Trasporti del 29 novembre 2018** con oggetto: *“Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche”*.

Il decreto **attua le disposizioni della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)** rendendo disponibile uno stanziamento di **361 milioni di euro** per la progettazione e la realizzazione di **piste ciclabili lungo il territorio nazionale**.

Verrà data la **priorità** per i seguenti percorsi:

- Verona-Firenze (**Ciclovie del Sole**)
- Venezia-Torino (Ciclovie Vento)
- Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (**Ciclovie dell'acquedotto pugliese**)
- **Grande raccordo anulare delle biciclette** (GRAB di Roma)
- ciclovie del Garda

- ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia
- ciclovia Sardegna,
- ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia)
- ciclovia Tirrenica
- ciclovia Adriatica

Vengono finanziati, inoltre, interventi per la progettazione e la realizzazione di **ciclostazioni** e di interventi concernenti la **sicurezza della circolazione ciclistica cittadina**.

Le spese sono così suddivise:

- a. 2016: euro 4.780.679,60
- b. 2017: euro 50.000.000,00
- c. 2018: euro 67.000.000,00
- d. **2019: euro 40.000.000,00**
- e. **per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00**

Protocollo di intesa e progetto di fattibilità

La progettazione e la realizzazione delle ciclovie turistiche è effettuata previa la **stipula di un Protocollo di intesa**, redatto sulla base dello schema di cui all'**Allegato 2** al bando. Il protocollo di intesa deve essere effettuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro il 31 dicembre 2020, deve in ogni caso essere redatto il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** dell'intera ciclovia turistica, che è oggetto di valutazione da parte dei singoli Tavoli tecnici. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua **almeno un lotto funzionale immediatamente realizzabile per ciascuna regione** della singola ciclovia.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica determina la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovia, la cui origine e destinazione, unitamente alle regioni interessate, sono indicate nell'Allegato 3.

E' consentita una variazione della lunghezza complessiva del percorso nelle ulteriori fasi progettuali, rispetto a quella indicata nel progetto di fattibilità, nella misura massima del 10% qualora tale variazione consenta il raggiungimento di luoghi di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico, ovvero derivi da successivi approfondimenti progettuali.

Decreto MIT

Il decreto si sviluppa nei seguenti articoli:


- Art. 1 Risorse stanziare
- Art. 2 Modalità di individuazione e di realizzazione degli interventi
- Art. 3 Piano di riparto
- Art. 4 Soggetti attuatori
- Art. 5 Modalità di erogazione delle risorse
- Art. 6 Rendicontazione delle spese sostenute
- Art. 7 Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione
- Art. 8 Tavolo permanente di monitoraggio

Allegati:


- Allegato 1 : Piano di riparto 2016 – 2017 – 2018 – 2019
- Allegato 2 : Protocollo d'intesa
- Allegato 3 : Percorsi ciclovie turistiche

- Allegato 4 : Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Pubblicate le UNI EN 1279 per le vetrate isolanti (parte 1 e 5)

 Disponibili sul portale UNI due nuove parti della UNI EN 1279:2018 che riguardano caratteristiche, regole e controlli per le vetrate isolanti

Sono state pubblicate in **italiano** il 18 dicembre 2018 la **parte 1 e la parte 5 della norma UNI EN 1279:2018**.

In particolare, i due documenti pubblicati riguardano il settore **vetro per edilizia – vetrate isolanti** ed hanno come oggetto:

- **UNI EN 1279-1:2018** Parte 1: Generalità, descrizione del sistema, regole per la sostituzione, tolleranze e qualità visiva
- **UNI EN 1279-5:2018** Parte 5: Norma di prodotto

Le due parti della norma sono **entrate in vigore il 20 settembre 2018**.

La parte 1 della UNI

Ricordiamo che la norma UNI 1279 copre i requisiti per le vetrate isolanti. Gli utilizzi principali previsti delle vetrate isolanti sono le installazioni in:

- finestre
- porte
- facciate continue
- vetrate incollate per porte
- finestre e facciate continue tetti e partizioni

Il rispetto dei requisiti della norma indica che le vetrate isolanti soddisfano le esigenze per l'uso previsto e garantisce attraverso la valutazione della conformità alla norma che i parametri di sicurezza visivi, energetici, acustici e di sicurezza non cambiano significativamente nel tempo.

La parte 5 della UNI

La norma specifica i requisiti, la valutazione della conformità, il controllo di produzione in fabbrica delle vetrate isolanti per impiego negli edifici.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

